

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1409

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **STRUFFI, PISCHEDDA e BALDINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1993

Istituzione del ruolo dei coordinatori di educazione
fisica e sportiva

ONOREVOLI SENATORI. - I nuovi complessi compiti che spettano all'educazione fisica e sportiva nel vasto quadro delle riforme che attengono al settore scolastico, richiedono una seria riconsiderazione dei suoi aspetti che ad essa si riferiscono, sia sotto il profilo oggettivo, e cioè per quanto concerne le strutture organizzative, sia per quanto si riferisce all'aspetto soggettivo relativamente a coloro che sono chiamati come docenti, o comunque come partecipi dello svolgimento del complesso servizio dell'istruzione.

In riferimento al primo degli aspetti citati devesi ricordare che prioritaria è da considerare la riforma dell'Amministrazione, sia a livello centrale che nelle sue articolazioni periferiche. Per quanto riguarda il secondo punto, invece, preme mettere l'accento su una figura particolare che fino ad oggi ha svolto un ruolo essenziale, senza aver ben definiti i necessari contorni giuridici, e quindi, gli adeguati riconoscimenti.

Intendiamo far riferimento alla figura del coordinatore di educazione fisica e sportiva, la cui attuale definizione implica, se vogliamo, entrambi gli aspetti, quello oggettivo e quello soggettivo, poichè, da un lato investe la struttura di un ufficio, esistente ormai da trentacinque anni, da incardinare nel più ampio contesto organizzativo scolastico, dall'altro riguarda una posizione di stato giuridico vera e propria.

Ciò posto, non vi è dubbio che occorra rapidamente definire i contorni giuridici del coordinatore di educazione fisica e sportiva, anche per sanare una situazione anomala, lasciata tale per troppi anni.

Il coordinatore ha costituito finora il perno motorio su cui si è incentrata tutta l'attività di educazione fisica e sportiva a livello provinciale. Ha promosso e curato la realizzazione dell'insegnamento della disci-

plina, ha tenuto i rapporti con vari enti operanti nel settore, ha instaurato con le realtà territoriali gli indispensabili collegamenti. Ha curato ed organizzato l'attività sportiva studentesca in campo provinciale primariamente, ed in subordine quella regionale e nazionale.

Quanto sopra oltrechè dalla legge istitutiva dei coordinatori (articolo 9 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) è previsto dalla circolare ministeriale n. 22 del 23 gennaio 1980, il tutto ancorato alla funzione docente come si può rilevare dall'articolo 16 della ordinanza ministeriale n. 93 del 30 marzo 1991. L'assenza, peraltro, di chiari e definiti contorni giuridici ha nociuto al migliore espletamento del servizio, lasciato il più delle volte alla discrezionalità ed allo spirito d'iniziativa dei singoli. Non lievi inconvenienti sono risultati, infatti, da detta situazione precaria, che, peraltro, trova in quelli citati, gli unici supporti normativi, per niente sufficienti ed articolati.

Ci sembra necessaria, dunque, oltrechè urgente ed opportuna, l'emanazione del presente provvedimento, con il quale si intende attribuire un nuovo ruolo al coordinatore di educazione fisica e sportiva, di cui va in primo luogo sancito il livello «direttivo». In assenza di tale riconoscimento, infatti sarebbe inutile procedere ad una ristrutturazione, che risulterebbe ancora invischiata in bardature burocratiche tali da riprodurre una gerarchizzazione deteriore. Inoltre la continua richiesta di interventi verso la cultura dell'educazione fisica e dello sport non può trovare valide realizzazioni prescindendo dalla figura del coordinatore nella pienezza, anche giuridica, del suo ruolo.

In relazione alle motivazioni addotte, siamo certi che non vorrete far mancare il conforto della Vostra approvazione al presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituito il ruolo dei coordinatori di educazione fisica e sportiva.

2. Ai concorsi relativi al ruolo di cui al comma 1 sono ammessi gli insegnanti di ruolo di educazione fisica nelle scuole e istituti di primo e secondo grado, con almeno cinque anni di anzianità e secondo le modalità, in quanto non diversamente disposto, di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

3. Lo stato giuridico, in quanto compatibile, il trattamento economico ed il relativo sviluppo livellare sono quelli del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 2.

1. Nella prima applicazione della presente legge, sarà bandito un concorso per soli titoli riservato agli insegnanti che svolgono funzioni di coordinatore in servizio alla data del 1° settembre 1994 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della presente legge.

2. In attesa dell'espletamento dei relativi concorsi, alla copertura dei posti vacanti di coordinatore di educazione fisica e sportiva si provvede con incarico conferito dal provveditore agli studi sulla base della circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 79, protocollo 1581/B del 5 marzo 1985.

